



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 n. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25/08/2004 n. 7

LEGGE N.11 del 2004 - Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 31/1998)

1.

Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale), come modificato dalla l.r. 17/2003, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "sette anni".

2.

Nel comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, come modificato dalla l.r. 17/2003, le parole "la cui durata tuttavia è prorogabile fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo." sono sostituite dalle seguenti: "Gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2 bis), ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell'articolo 5.".

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 14 bis della l.r. 31/1998)

1.

Nel comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. 31/1998, come aggiunto dalla l.r. 17/2003, le parole "30 novembre 2003" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2005".

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

__Anno:2004

__Num:0011

__Boll__Uff__Num:7

__Boll__Uff__Anno:2004